

Servizi territoriali per la Tutela dei minori

Linee guida per la presa in carico di situazioni su mandato del Tribunale Ordinario

Premessa

La vigente normativa attribuisce la comune di residenza le funzioni e gli oneri organizzativi e gestionali in materia di tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

In tal proposito l'articolo 6 della L. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", l'articolo 4 della L.R. 14.12.2004, n. 34, "Politiche regionali per i minori", l'articolo 4 della L.R. 5/1/2000, n. 1, "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31/03/1998, n. 112" e, da ultimo, la L.R. 12/03/2008, n. 3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in abito sociale e socio-sanitario" con particolare riferimento agli articoli 13 e 8.

E' opportuno richiamare anche quanto indicato nella circolare regionale n. 35 del 06/12/2007 che richiama la precedente circolare regionale n. 42 del 17/12/2003.

Da un momento di confronto tra i servizi di tutela minori dei diversi ambiti territoriali della provincia di Brescia è emersa una sempre maggiore complessità delle situazioni in carico ai servizi stessi. E' stato in particolare rilevato un considerevole aumento delle separazioni conflittuali, nelle quali sono spesso coinvolti i minori figli della coppia.

Tra i diversi aspetti è emerso come la disgregazione delle famiglie di cui si occupano i servizi, viene a coinvolgere più territori e quindi più équipe professionali. E' infatti frequente che il luogo di residenza dei genitori sia collocato in comuni diversi, anche a volte molto lontani.

Le ragioni di tale fenomeno sono diverse e riguardano l'intera dinamica sociale che caratterizza le nostre società contemporanea.

Prendendo in considerazione le situazioni in carico derivate da provvedimenti del Tribunale Ordinario è stata effettuata una indagine che evidenzia tale aspetto. I provvedimenti del giudice ordinario riguardano principalmente situazioni di separazione e di conflitto della coppia genitoriale. Nella quasi totalità delle situazioni la coppia vive separata in abitazioni non necessariamente nello stesso comune. E' anche una questione di dimensioni: con l'eccezione del comune capoluogo (dove vi è una maggiore possibilità) un distacco è più attuabile spostando la residenza in due comuni differenti.

La richiesta che il T.O. rivolge ai servizi del territorio è generalmente quella di indagine /valutazione/presa in carico/monitoraggio di separazioni conflittuali di coppie con figli minori in funzione della decisione circa l'affidamento dei figli. Può essere poi richiesto un compito di vigilanza circa la condizione dei minori.

Criticità operative

Nel modello organizzativo attuale l'équipe territoriale si occupa dei componenti della famiglia che risiedono nel proprio territorio.

Tale modello evidenzia alcune perplessità:

- in fase di indagine e soprattutto di valutazione psicosociale i due genitori incontrano due équipe territoriali, che si avvicinano con metodi differenti, secondo modalità organizzative differenti;
- l'indagine/valutazione così divisa si muove in un contesto di realtà molto limitato, poiché a ciascuna delle due équipe manca la metà degli elementi, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche di

relazione fra i componenti del nucleo familiare. E' obiettivamente difficile esprimere una opinione circa la relazione tra genitore e figlio/a senza conoscerli entrambi. In realtà lo scambio di informazioni e la comunicazione tra le due équipe professionali è presente, ma tuttavia, essendo ciascuna delle due titolare e responsabile del proprio pezzo, vi è una buona probabilità di percorsi paralleli;

- da un punto di vista strettamente organizzativo, vi è di fatto un raddoppio degli operatori coinvolti (generalmente uno psicologo e un assistente sociale per ciascuna delle due équipes professionali). In particolare nella fase di indagine e valutazione della relazione genitore-figlio si può porre il problema di lunghe trasferte da parte dell'équipe professionale che si occupa del genitore non convivente con il minore.
- È da tener presente che, un principio di tutela del minore, nel contesto di una situazione che è per lui certamente difficile, non può non considerare l'opportunità di evitare quanto più possibile il moltiplicarsi delle figure con cui è costretto ad interagire e che, per quanto si muovano con tatto e delicatezza nei suoi confronti, hanno comunque un compito valutativo e lo pongono sotto una lente di ingrandimento.

La ricerca ha evidenziato che ciascuna équipe professionale territoriale si occupa di una molteplicità di situazioni che riguardano diversi ambiti:

- vi sono situazioni (consideriamo per situazioni il nucleo familiare in carico, pur essendo i genitori residenti in ambiti diversi), in cui l'ambito di residenza del minore ha di fatto la gestione complessiva del caso;
- vi sono situazioni in cui l'ambito di residenza del minore svolge una funzione di co-gestione della situazione. La modalità di questa co-gestione non è codificata in senso generale, ma varia da situazione a situazione, a seconda dei diversi rapporti tra ambito e ambito.

Il risultato dell'indagine e il confronto tra i diversi servizi ha evidenziato come le situazioni gestite di fatto dal solo ambito di residenza del minore abbiano garantito un utilizzo ottimale dei tempi e delle risorse professionali, evitando sovrapposizioni e migliorando la linearità delle informazioni.

Linee guida sovrazionali

La definizione di linee guida comuni e condivise a livello provinciale garantirebbe una maggiore chiarezza circa le competenze di ciascun territorio e una maggior fluidità e tempestività delle comunicazioni perché già codificata.

Assumendo il principio base di riferimento della residenza del minore/i, in quanto soggetto centrale, questione di per sé ovvia trattandosi di servizi per la tutela dei minori, sono definite le seguenti linee guida:

- a) referente della gestione operativa del caso è normalmente l'équipe professionale dell'ambito territoriale in cui il minore risiede;
- b) è comunque prevista una collaborazione, se richiesta, da parte dell'équipe professionale del territorio di residenza del genitore non convivente;

- c) al momento di ricevimento della richiesta del T.O., il servizio referente gestionale comunica al servizio dell'altro ambito di aver preso in carico la situazione per il tramite della propria équipe professionale:
- il servizio referente contatta/informa l'altro servizio comunicando le informazioni essenziali (vedi modello)
 - il servizio dell'ambito non referente risponde comunicando il nominativo dell'operatore che svolgerà le funzioni di riferimento per il caso (vedi modello);
- d) l'équipe referente gestionale svolge in proprio tutte le funzioni di indagine, valutazione e relazione con l'Autorità Giudiziaria;
- e) oltre all'invio all'Autorità Giudiziaria della relazione richiesta, l'équipe referente trasmetterà all'altro ambito un'informativa circa l'attività svolta (il livello di approfondimento della stessa è concordato tra i due ambiti)
- f) tale modalità organizzativa è comunicata ai componenti del nucleo familiare al momento della presa in carico del caso;
- g) l'équipe referente gestionale curerà i rapporti con i servizi specialisti coinvolti (es: SerT, NOA, CPS, etc...);
- h) per l'attivazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali (es. ADM, incontri protetti, etc...), salvo specifici accordi tra gli ambiti dettati da ragioni di opportunità sono applicate le disposizioni normative in vigore con particolare riferimento alla L.r. n. 3/2008 e alla L.r. n. 34/2004.

In prima istanza ed in forma sperimentale si ritiene di applicare le presenti linee guida per un anno. Al termine di tale periodo sarà effettuata una verifica puntuale dei risultati organizzativi e delle eventuali criticità.

Maggio 2011

Nota: Le linee guida di cui sopra sono il prodotto del gruppo di lavoro costituito dai referenti dei servizi tutela minori del territorio della Provincia di Brescia